

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI Presidente

(CO) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia

(CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(CO) CIPRIANI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(CO) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore: LUCCHINI GUASTALLA

Seduta del 24/06/2024

FATTO

Nel proprio ricorso parte ricorrente ha affermato di essere titolare del libretto di deposito nominativo n. ***177. Su questo libretto di deposito nominativo, in data 7.11.1974, aveva versato la complessiva somma di Lire 6.000.000.

Con attestazione del 26.1.2022, la filiale ha comunicato che il deposito recherebbe un "SALDOLIBR." pari ad Euro 3.086,95. Su tale libretto non è mai stata effettuata alcuna operazione successiva al 7.11.1974.

Dai calcoli effettuati dal perito incaricato da parte ricorrente di aggiornare la somma di Lire 6.000.000 all'odierna valuta, ricalcolata attraverso lo storico dei tassi applicati sui Libretti di Risparmio Postale, dalla data del versamento del 7.11.1974 al 1.1.2023, sarebbe emerso che il saldo di detto libretto corrisponderebbe a Euro 121.044,37.

La ricorrente ha quindi chiesto di accertare se la rivalutazione del saldo del deposito nominale, ricalcolata attraverso lo storico dei tassi applicati dalla data del versamento del 7.11.1974 al 1.1.2023, sia corretta come stimata dal perito giurato che l'ha elaborata, e perciò stesso dichiararla creditrice della somma di Euro 121.044,37 nei confronti della resistente.



L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha eccepito anzitutto l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto una domanda di natura consulenziale.

Ha poi dedotto l'erroneità dei calcoli effettuati dal perito incaricato dalla parte ricorrente, posto che al deposito bancario non si applicano i tassi di interessi previsti per i libretti di deposito postali. In ogni caso, come affermato da ultimo nella decisione n. 3011/2023 del Collegio di Roma, il debito del depositario è un debito di valuta, per cui non sarebbe dovuta rivalutazione monetaria e gli interessi sarebbero limitati al quinquennio anteriore alla presentazione del reclamo (29.5.2023).

Ha dunque rappresentato che, sulla base di tale principio, la ricorrente potrà avere diritto al rimborso del saldo del libretto convertito in euro per una somma complessiva pari a euro 3.295,01 (3.086,95 per capitale + 208,06 per interessi legali, calcolati dal 29/05/2018, cioè per i cinque anni anteriori alla data di presentazione del reclamo).

La ricorrente ha replicato che non vi sarebbe alcuna significativa differenza tra libretti a deposito bancario e postali, ritenendo che si tratterebbe di obbligazione di valore, tale per cui sarebbero dovuti interessi e rivalutazione. Quanto al calcolo degli interessi, considerato che il libretto è ancora in essere, ha eccepito che la prescrizione non potrebbe dirsi decorsa, in quanto questa comincerebbe a decorrere solo quando le somme depositate siano state chieste in restituzione e l'intermediario abbia rifiutato di restituirle o solo quando il rapporto si sia estinto e il conseguente diritto alla restituzione non sia stato esercitato entro il termine di prescrizione.

A tale proposito ha richiamato giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il termine prescrizionale iniziale non decorre affatto dalla costituzione del rapporto, che, essendo destinato ad una custodia a tempo indeterminato, non produrrebbe tale effetto giuridico, ma dal momento in cui il depositante richieda un pagamento e il depositario lo rifiuti.

Nelle controrepliche l'intermediario si è riportato a quanto già dedotto nelle controdeduzioni, ribadendo che non sarebbe dovuta la rivalutazione sulle somme depositate e che in ogni caso gli interessi dovrebbero essere limitati al quinquennio anteriore alla presentazione del reclamo.

Ciò chiarito, il Collegio rimettente ha dapprima disatteso l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario resistente, affermando che "secondo il consolidato orientamento dei Collegi, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda volta a sollecitare lo svolgimento di un'attività consulenziale in contesti di totale indeterminatezza della domanda e carenza di prova [...]. Invero, sebbene la ricorrente chieda di verificare se la rivalutazione effettuata dal perito sia corretta, la domanda è puntualmente articolata tanto nel petitum (accertamento del credito derivante dal contratto di deposito bancario, nella misura quantificata nella perizia di parte allegata al ricorso), quanto nella causa petendi (esistenza del rapporto di deposito bancario – incontestata tra le parti – e preteso diritto alla restituzione del capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria).

Ha poi preso atto che la circostanza dell'esistenza del rapporto e dell'assenza di movimentazione del saldo successiva alla data di apertura del libretto non è contestata tra le parti e che oggetto del contendere è, *in primis*, il diritto alla rivalutazione monetaria sulla somma depositata, affermato dalla ricorrente e negato dall'intermediario.

Sul punto il Collegio rimettente ha sottolineato che è consolidato l'orientamento dei Collegi territoriali secondo il quale, per i crediti portati da libretti di deposito, è esclusa l'applicazione della rivalutazione monetaria, trattandosi di crediti di valuta soggetti al principio nominalistico.



Passando all'esame della seconda questione sollevata da parte ricorrente, il Collegio remittente ha correttamente sottolineato che parte del credito vantato dalla ricorrente riguarda gli interessi sulle somme depositate, aspetto in merito al quale l'intermediario resistente ha eccepito che alla ricorrente spetterebbero gli interessi – nella misura legale – sulla somma depositata (non rivalutata) esclusivamente per il quinquennio anteriore alla presentazione del reclamo, sulla base di quanto sancito dall'art. 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ.

Dopo aver premesso che, nel caso di specie, non vi è controversia in merito alla prescrizione con riguardo al capitale, il Collegio rimettente ha rilevato che, in merito agli interessi, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha aderito a una concezione autonoma dei medesimi, cosicché il carattere dell'accessorietà che vincola l'obbligazione degli interessi a quella principale si riferisce esclusivamente al momento genetico della prima. Sempre secondo il Collegio rimettente, ne consegue che, una volta sorta, l'obbligazione relativa agli interessi segue un destino autonomo, potendo essere oggetto di separati atti giuridici. Più precisamente, la menzionata autonomia si riflette sul regime della prescrizione che il legislatore ha previsto come unico e autonomo per tutti gli interessi, a prescindere della natura dell'obbligazione principale e del relativo regime di prescrizione applicabile (Cass., sez. II, 30 marzo 2001, n. 4704).

Da ciò deriva – sempre secondo quanto illustrato dal Collegio rimettente – che è indispensabile distinguere tra gli interessi accreditati e gli interessi non accreditati per comprendere quale sia la disciplina prescrizionale applicabile e il relativo termine di decorrenza. Gli interessi accreditati rappresentano, infatti, un'ipotesi di "capitalizzazione" degli interessi stessi e dunque confluiscono nel capitale, seguendo così il regime della prescrizione decennale previsto per l'obbligazione principale che la Suprema Corte ha ribadito nel 2021, aderendo a un suo precedente (Cass., 20 gennaio 2012, n. 788) e affermando che "nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge, in mancanza di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca» (Cass., sez. I, 31 marzo 2021, n. 8998)".

Al contrario, agli interessi non accreditati (e cioè non capitalizzati) risulta applicabile il regime di cui all'art. 2948, comma 1°, n. 4 cod. civ. e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dal giorno della loro maturazione.

Ciò chiarito e rilevato che, nel caso di specie, nessuna delle parti ha prodotto le norme contrattuali regolanti il deposito per cui è controversia, si è sottolineato che gli orientamenti dei Collegi territoriali in merito al *dies a quo* della prescrizione degli interessi in assenza di specifica clausola contrattuale non sarebbero del tutto univoci.

Quindi, il Collegio rimettente, svolte tali considerazioni, ha ritenuto opportuno rimettere la questione al Collegio di coordinamento, data la sua particolare importanza e al fine di evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi tra i Collegi territoriali dell'ABF.

DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio è chiamato a dirimere attiene al dies a quo e alla durata della prescrizione degli interessi sulle somme depositate su un libretto di risparmio, in assenza di una richiesta di annotazione degli stessi da parte del depositante e in assenza di una diversa specifica pattuizione contrattuale tra le parti.



Giova anzitutto premettere che – al di là della questione principale che questo Collegio è chiamato ad affrontare – in assenza della produzione agli atti del contratto di deposito, gli interessi non possono che essere riconosciuti nella misura del tasso legale (art. 1284, comma 3°, cod. civ.).

Nell'ordinanza di rimessione viene prospettata la possibilità di affermare che gli interessi mutuerebbero il regime prescrizionale del capitale depositato (dieci anni dalla richiesta di rimborso), a prescindere dalla loro annotazione sul libretto. Ciò in quanto la capitalizzazione annuale degli interessi avverrebbe in maniera automatica — senza necessità di alcuna annotazione sul libretto — anche a prescindere da una specifica previsione contrattuale (si veda la testuale affermazione secondo la quale "gli interessi accreditati rappresentano un'ipotesi di «capitalizzazione» degli interessi stessi, sicché si confondono con il capitale e seguono il regime di prescrizione decennale previsto per l'obbligazione principale" [...], sicché "maturando gli interessi di giorno in giorno ed essendo i medesimi capitalizzati periodicamente, con frequenza generalmente annuale, il termine di prescrizione ad essi relativo non decorre autonomamente rispetto a quello del diritto alla restituzione delle somme depositate (...). In tal senso, l'annotazione degli stessi su iniziativa del cliente assume una valenza meramente documentale con funzione probatoria (art. 1835, comma 2, cod. civ.) che non incide e non può incidere sulla capitalizzazione periodica".

Ciò premesso, pare opportuno esaminare quali siano gli orientamenti sulla questione de qua.

Secondo la posizione assolutamente prevalente dei Collegi territoriali dell'ABF, gli interessi che maturano sulle somme depositate non si capitalizzano se non su richiesta del depositante, con consequente annotazione sul libretto di deposito. Dunque, in assenza di annotazione, gli interessi non capitalizzati restano soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ., mentre qualora vi sia annotazione sul libretto, gli interessi divengono parte del capitale depositato e partecipano del suo regime di prescrizione. Più precisamente, in quest'ultima ipotesi se il deposito è a tempo indeterminato il capitale depositato si prescrive decorsi dieci anni dalla richiesta di rimborso (cfr., in tal senso, Collegio di Napoli, decisione n. 21847/21, secondo il quale "l'orientamento consolidatosi in seno ai Collegi ABF reputa che gli interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., e pertanto possono essere riconosciuti al depositante solo quelli relativi al quinquennio precedente alla data del reclamo"; in termini, ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 6849/2019; Collegio di Milano, decisione n. 6584/2013; Collegio di Bologna, decisione n. 25275/19; Collegio di Napoli, decisioni nn. 6728/2019, 9059/2019, 12940/2019; Collegio di Roma, decisioni nn. 229/2011, 933/2011, 2272/2014).

In seno ai Collegi territoriali ABF, l'opposta conclusione – secondo la quale gli interessi verrebbero capitalizzati anche in assenza di una richiesta di annotazione del ricorrente e a prescindere dal fatto che ciò sia previsto dal contratto, restando dunque soggetti al regime della prescrizione decennale applicabile al capitale, che decorre a partire dalla richiesta di rimborso – è decisamente minoritaria e, soprattutto, assai risalente nel tempo (in tal senso, Collegio di Roma, decisione n. 4566/2013; Collegio di Milano, decisione n. 1542/2013; Collegio di Milano, decisione n. 2315/2012)

Anche la giurisprudenza di merito, fatta eccezione per qualche isolata pronuncia, applica la prescrizione breve *ex* art. 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ., agli interessi maturati sulle somme depositate in assenza di annotazione o di diversa pattuizione contrattuale (cfr., ad es., Tribunale Enna, 26/03/2019, n. 121; Tribunale Verona, 30/12/2015).



Giova sottolineare che la giurisprudenza di legittimità non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi *ex professo* sulla questione che ne occupa, anche se si rinviene un precedente (Cass. Civ., sez. I, 25/11/2003, n. 17945) nel quale la Suprema Corte parrebbe aderire implicitamente alla tesi della prescrizione breve degli interessi. Nella citata decisione, infatti, nel cassare la pronuncia impugnata, la Cassazione ha invitato il giudice del rinvio a "verificare, motivatamente, se e quali atti interruttivi siano intervenuti, in quale data e con quali riflessi sul maturare della prescrizione sugli interessi nel periodo che precede i cinque anni anteriori alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio"; giova, a tale proposito, sottolineare che l'eccezione sollevata in sede di legittimità era stata prospettata proprio con riferimento all'art. 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ. e postulava che, per effetto dello spirare del termine quinquennale in detta norma previsto, fossero ormai prescritti gli interessi maturati fino a cinque anni prima della data di notifica dell'atto di citazione.

Passando ora all'esame della dottrina che si è occupata della questione, deve notarsi che – seppure i contributi elaborati sullo specifico tema oggetto della presente decisione siano piuttosto esigui – l'orientamento emerso, in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza prevalente e dai precedenti dei Collegi territoriali dell'ABF, afferma l'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ., in assenza di annotazione o di specifica pattuizione contrattuale.

Secondo una parte della dottrina sono da tenere in debita considerazione le decisioni dell'ABF, che — ritenuta l'applicazione della norma dell'art. 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ. — hanno mosso l'applicazione del relativo termine quinquennale dal giorno della scadenza delle singole annualità, basandosi, quindi, sull'assenza di un'apposita richiesta del cliente. Altra parte della dottrina ha parimenti affermato la coerenza della soluzione adottata dall'Arbitro Bancario Finanziario con riguardo all'applicazione del termine prescrizionale breve previsto dall'art. 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ., agli interessi dovuti sulle somme depositate, dando particolare rilievo all'inattività del depositante nel curare che l'istituto di credito annoti periodicamente gli interessi maturati sul libretto.

Per tutte le ragioni finora illustrate questo Collegio ritiene di potere condividere la tesi assolutamente maggioritaria, secondo la quale – in assenza di annotazione o specifica pattuizione contrattuale – agli interessi maturati su un libretto di deposito a risparmio, si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 2948, comma 1°, n. 4 cod. civ.; ne consegue, con riferimento al presente ricorso che – avendo l'intermediario espressamente riconosciuto la debenza degli interessi in conformità a quanto appena affermato – deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere.

Infine, sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Collegio di Coordinamento esprime il seguente principio di diritto:

"Nel caso di somme depositate su un libretto di deposito a risparmio, salvo diversa pattuizione contrattuale, gli interessi non accreditati, e cioè non capitalizzati a seguito di richiesta di annotazione, si prescrivono nel termine previsto dall'articolo 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ., a decorrere dal giorno della loro maturazione".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.



LA PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI